



REGOLAMENTO DI ESTETICA CITTADINA PIANO DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

Normativa d'attuazione

Redatto da

Settore Tecnico del Comune di Ischia

Coordinamento scientifico della redazione: prof. ing. Francesco Rispoli

Collaboratore del coordinatore scientifico: arch. Ernesto Ramon Rispoli

Ischia, maggio 2007

La struttura e l'articolazione complessiva di base delle disposizioni regolamentari contenute nel presente fascicolo sono quelle messe a punto nel 2006 dall'allora assessore alla pianificazione, arch. Catello Cuomo, e dall'arch. Silvano Arcamone. Il testo predisposto era anche il risultato della collaborazione di cittadini che, a vario titolo, lo avevano consultato in bozza.

Con propria deliberazione n. 79 del 4 aprile 2007 il Commissario Straordinario, dott. ssa Fiamma Spina, mi incaricava di espletare l'attività scientifica di coordinamento della redazione del Regolamento. Attività nella quale ho ricevuto il contributo fattivo degli Uffici competenti e, in particolare, dell'ing. Gaetano Grasso, della dott. ssa Paola Mazzella e dell'arch. Luigi Saviano i quali, a loro volta, hanno sentito gli altri Uffici interessati. Ad essi va il più sentito ringraziamento del coordinatore scientifico per il loro contributo competente e tempestivo.

Al testo originario sono state apportate modificazioni ed integrazioni tenendo di mira un più specifico radicamento al territorio comunale nel riconoscimento e nel rispetto della sua identità specifica.

NORMATIVA D'ATTUAZIONE

SOMMARIO

TITOLO I REGOLAMENTO DI ESTETICA CITTADINA

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento

Art. 2 - Delimitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento

Tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano

Art. 3 - La qualità dell'ambiente urbano

Art. 4 - Facciate

Art. 5 - Coperture

Art. 6 – Cortili, aree scoperte di pertinenza e edifici privati

Tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale

Art. 7 - Aree naturali

Art. 8 - Costa e fascia di mare

Disposizioni finali

Art. 9 - Normativa concorrente

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Controlli

TITOLO II GLI IMPIANTI DISCIPLINATI NEL PIANO GENERALE IMPIANTI (PGI)

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

Art. 3 - Individuazione quantitativa e tipologica degli impianti compresi nel P.G.I.

Art. 4 - Individuazione degli impianti non compresi nel P.G.I.

Art. 5 - Definizione del quadro di riferimento

TITOLO III ZONIZZAZIONE GENERALE CON DETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI IMPIANTI PRIVATI PER ZONA

Art. 1 - Perimetro del territorio urbano

Art. 2 - Zonizzazione generale

Art. 3 - Vincoli

TITOLO IV

GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Art. 1 - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Ischia

Art. 2 - Impianti destinati alla affissione di manifesti di natura commerciale

Art. 3 - Impianti destinati alla affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale/politica o privi di rilevanza economica.

Art. 4 - Impianti di proprietà comunale per affissione diretta da parte di soggetti privati

TITOLO V

GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 3 - Responsabile del procedimento

Art. 4 - Istruttoria ed integrazione della domanda

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 6 - Rinnovo

Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 8 - Durata

Art. 9 - Cessazione dell'autorizzazione

Art. 10 - Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano

Art. 11 - Impianti previsti in piano particolareggiato di arredo di iniziativa privata

Art. 12 - Impianti previsti dai piani di arredo di iniziativa pubblica

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Sanzioni

TITOLO VI

IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Art. 1. Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

Art. 2 - Pubblicità temporanea

Art. 3 - Impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti

Art. 4 - Presentazione della domanda per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione

Art. 5 - Responsabile del procedimento

Art. 6 - Istruttoria ed integrazione della domanda

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 9 - Durata

Art. 10 - Cessazione dell'autorizzazione

**TITOLO VII
CANONI E CORRISPETTIVI**

Art. 1 - Fissazione dei canoni

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE**

Art. 1 - Modalità di attuazione del Piano

ALLEGATI:

- PIANO DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA: schemi tecnici
- INSEGNE: schemi tecnici - modelli di riferimento
- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)
- TAVOLA DI ZONIZZAZIONE

TITOLO I

REGOLAMENTO DI ESTETICA CITTADINA

Disposizioni generali

Art. 1. Finalità e contenuti del regolamento

Il presente regolamento detta norme e prescrizioni riguardanti l'estetica cittadina e la promozione dell'ambiente naturale, quali disposizioni generali da valere per tutte le zone, in aggiunta a quelle già previste dal piano territoriale paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con decreto 8 febbraio 1999 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Ambiente, dal PRG e dal Regolamento edilizio vigenti. Tale regolamento è integrato dalle attività di studio e progetto inerenti la catalogazione dei beni architettonici, e, per gli ambiti interessati, dal Piano Colore per l'edilizia storica.

Sua natura e suo scopo sono strettamente legati alla sensibilizzazione verso una maggiore cura ed un maggior decoro del territorio, nella consapevolezza che solo avvertendo il senso originario del termine "estetica", che significa "sensibilità", è possibile ottenere una crescita in cui l'*abito* – o, se si vuole, l'*immagine* - del territorio, sia il frutto di *abitudini* connesse ad un *abitare* culturalmente più elevato e capace di *aver cura* della propria identità.

Art. 2. Delimitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento

Il campo di applicazione del regolamento coincide con l'intero territorio comunale.

Tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano

Art. 3. La qualità dell'ambiente urbano

Il paese, come complesso di opere naturali ed artefatte, richiede una serie di operazioni atte a garantirne la conservazione e la valorizzazione: il degrado per abbandono non soltanto rappresenta un fattore di inquinamento e di pericolosità, ma costituisce anche prova tangibile della disattenzione di una società verso il suo ambiente.

In tal senso, una continua e attenta **manutenzione** - sia sotto il profilo estetico, sia sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza - degli edifici, degli impianti, delle opere e delle aree comprese nell'ambito del territorio comunale deve diventare una prassi costante e responsabile per tutti gli operatori, pubblici e privati. I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o ad essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia affidatario di beni ed immobili siti all'interno del territorio comunale, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione, effettuabili peraltro con procedure accelerate e semplificate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 380/01; il Comune esercita - attraverso l'U.T.C. e l'Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica - il necessario controllo sulla rispondenza degli stessi ai requisiti di qualità ambientale.

Ogni intervento di ristrutturazione o di recupero, poi, non va considerato nei limiti del proprio lotto, ma va interpretato come un'operazione di modificazione di un sistema urbano più ampio, che può quindi concorrere al miglioramento della qualità cittadina, o viceversa inficiarla. In tal senso, un qualsiasi progetto deve assumere l'**ambiente**

circostante come parametro di riferimento, in relazione alla forma del lotto, alla morfologia urbana, agli spazi pubblici (strade e piazze) su cui prospetta, alla distanza tra le costruzioni e al sistema di relazioni che vi si stabiliscono.

Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica o di riqualificazione urbana che comportino la revisione delle aree edificate o del tessuto viario, nonché la determinazione di nuove strade e piazze, il progetto sarà teso a determinare una ricchezza morfologica delle aree, una chiara identità degli spazi di relazione pubblica, la gerarchia di percorsi, l'individuazione di strade ad uso esclusivo dei pedoni o del trasporto pubblico, la determinazione di forme urbane in cui siano riconoscibili ed assunte *a priori* le regole edificatorie ed i caratteri del paesaggio isolano.

Nel caso di ristrutturazioni che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici lungo strade esistenti è necessario, laddove possibile, mantenere l'**allineamento** della facciata degli edifici, in modo da conseguire la continuità della cortina stradale, anche in deroga - per le sole zone soggette a prevalente conservazione del tessuto urbanistico - delle norme della distanza tra le facciate degli edifici. In ogni caso, interventi di questo tipo necessitano di preventiva approvazione da parte degli organi preposti.

Art. 4. Facciate

Tra gli interventi sul costruito, particolare importanza assumono quelli sulle facciate esterne degli edifici, gli elementi cioè che maggiormente concorrono alla creazione di un ambiente urbano vero e proprio: la composizione, i caratteri materici e i colori delle facciate rivestono un ruolo assolutamente primario nella specificazione dell'identità storica, culturale e ambientale del paese.

Tutti gli interventi devono tendere ad assumere regole e criteri progettuali che - pur rispondendo alle necessità di illuminazione ed areazione interna degli ambienti - tengano conto della logica aggregativa propria dell'insediamento assumendo come criteri di progetto quelli relativi alla riconoscibilità del luogo, alla sua identità, nonché alla durevolezza dei materiali (anche ai fini della continua e necessaria manutenzione), alla fruizione e alla sicurezza.

Nelle zone A (rossa) e B (verde) del piano generale, sulle facciate dei fabbricati che prospettano su strade e piazze pubbliche non possono essere installati impianti e condizionatori a vista, così come antenne radio-televisive di qualsiasi tipo e dimensione, terminali o stazioni di amplificazione telefonica; le ringhiere, le grate, le cancellate, ecc. non possono essere realizzate in alluminio anodizzato o in plastica; i canali pluviali, le gronde e le tubazioni a vista devono essere realizzati con materiali tradizionali con esclusione di materiale plastico; eventuali zincature di corpi in ferro devono essere pitturate entro un anno; i colori dei prospetti esterni possono essere quelli propri dei materiali utilizzati e, per le pareti intonacate, devono utilizzarsi colori a base di calce spenta e materiali e componenti assimilabili e comunque naturali nei toni del rosa pallido, del giallino chiaro tendente all'ocra ed, ovviamente, del bianco calce (negli ambiti stabiliti dalla L.R. 26 saranno redatte apposite cartelle colori che faranno parte integrante del Piano del Colore).

Nelle altre zone sono vietate le tinteggiature in resine sintetiche non traspiranti, così come i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le persiane e le finestre devono essere pitturate, preferibilmente, in verde o altro colore che ben si associa ai colori pastello delle facciate; per portoni, finestre e persiane dovranno, comunque, escludersi tutti i colori timbrici.

I ponteggi e recinzioni collegati a facciate di palazzi e monumenti di particolare interesse storico o ambientale - per lavori effettuati sia da enti pubblici che da soggetti privati - devono - per tutta la durata dei lavori - possibilmente essere coperti da teli su cui riprodurre la facciata dell'edificio oggetto dell'intervento. Possono essere stipulati accordi di sponsorizzazione con ditte, aziende commerciali e/o agenzie pubblicitarie, che curino la realizzazione del telo a proprie spese in cambio dell'apposizione gratuita di messaggi pubblicitari in una fascia del telo stesso, posta al di sotto del *trompe l'œil* della facciata, e comunque di superficie non superiore al 50% della superficie complessiva. L'installazione del telo è comunque da sottoporre ad approvazione dell'ufficio competente.

Art. 5. Coperture

Il tipo di copertura (a terrazzo piano, a tetto, a volta, a cupola) caratterizza non solo la singola costruzione, ma anche l'immagine complessiva del paesaggio urbano: l'intervento sulle coperture rappresenta anch'esso, pertanto, un problema di interesse pubblico che riguarda la collettività più largamente intesa.

Le prescrizioni, differenziate a seconda dei casi, a cui i cittadini sono invitati ad attenersi - sempre nell'ottica generale di un intervento sul territorio il più possibile rispettoso degli elementi che costituiscono l'identità del paesaggio e la qualità complessiva dell'ambiente - sono le seguenti:

- in tutti gli interventi nel centro storico o, comunque, su edifici che rivestano particolare interesse storico o ambientale, vanno conservate le **coperture a tetto** con la relativa struttura in legno e le tegole in laterizio di copertura; le parti mancanti - sia dell'orditura principale e secondaria che del manto di tegole - possono essere ricostruite solo con materiali analoghi. Sono consentiti, laddove necessari, interventi di consolidamento della muratura perimetrale con la creazione di cordoli di incatenamento e/o l'apposizione di tiranti e catene in ferro.
- in tutti gli interventi vanno conservate le **coperture a volta** esistenti; sono vietate le impermeabilizzazioni con manti bituminosi argentati, è invece prescritto l'utilizzo del colore bianco calce. Vanno comunque conservati i "battuti" ancora superstiti.
- le **coperture piane** a lastrico solare o a terrazzo, sia esistenti che da realizzare, possono essere rivestite con pavimentazioni in pietra, in cotto o con piastrelle colorate maiolicate, oppure possono essere impermeabilizzate con manti bituminosi colorati di bianco calce. Là dove possibile è opportuno inserire giardini pensili.
- per quanto riguarda le **coperture leggere non portanti**, sono consentite quelle in legno, con esclusione di pannelli in materiale plastico; sono consentiti materiali plastici trasparenti per i soli lucernari.
- gli **impianti tecnici** nelle coperture a tetto devono rientrare, per quanto possibile, all'interno delle coperture stesse, mentre nel caso di coperture a terrazzo deve essere prevista una soluzione unitaria. In particolare, per gli interventi nel centro storico o, comunque, su edifici che rivestano particolare interesse storico o ambientale, è necessario, ove possibile, disporre i volumi tecnici nei locali del piano terra o interrato; nei casi in cui risulti indispensabile realizzarli in copertura, devono essere opportunamente occultati..

Per quanto attiene agli impianti di ricezione dei segnali audiovisivi - di pertinenza delle costruzioni e non - si dovrà, laddove possibile, ricorrere ad impianti unitari e centralizzati.

Art. 6. Cortili, aree scoperte di pertinenza e edifici privati

I cortili interni, le strade private ed in generale le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni costituiscono spazi ad uso limitato, la cui organizzazione formale e architettonica contribuisce però alla qualità generale dello spazio urbano.

Per rispondere correttamente alle esigenze legate alla qualità ambientale bisogna tener conto, nell'ambito dei diversi tipi di intervento, di quanto segue:

- le **pavimentazioni** degli spazi di pertinenza e le aree scoperte residue devono essere riqualificate senza l'alterazione dell'andamento naturale dei suoli, e non devono in alcun modo essere impermeabilizzate; in caso di parziale pavimentazione, devono essere usati materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tecniche tradizionali della zona. Per gli interventi nel centro storico o, comunque, su edifici che rivestano particolare interesse storico o ambientale, le pavimentazioni (dei cortili, delle strade, delle scale e delle aree scoperte) originarie vanno conservate e restaurate, evitando usi non consoni alla qualità e alla resistenza dei materiali. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile documentare i materiali originali, saranno realizzati con materiali tipici della tradizione costruttiva coeva. In tutti gli altri casi si utilizzeranno prevalentemente le pietre vulcaniche (pietra lavica, pietrarsa), ne'va escluso, in via subordinata, il ricorso al porfido, entrato nell'uso più recente. Vanno escluse le impermeabilizzazioni sottostanti alle pavimentazioni, mentre è consigliabile il ricorso a letti di drenaggio naturale o guidato. Solo per le strade carrabili e per le aree di parcheggio pubblico al di fuori dei centri storici è consentita la pavimentazione con asfalto ponendo la massima attenzione alla regimentazione delle acque.

- gli **impianti tecnici** (serbatoi, pompe di calore, caldaie, depuratori), nonché le cabine di energia elettrica devono essere inseriti all'interno dei cortili o nelle aree di pertinenza senza creare intralcio alla fruizione degli stessi. In generale è preferibile inserirli in locali tecnici ispezionabili e, laddove possibile, accorparli. In ogni caso devono essere mascherati con opere di arredo (grillages, siepi, pannelli murari). Per gli impianti di illuminazione esterna sarà curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche il disegno e l'estetica dei corpi illuminanti, in modo che essi stessi possano contribuire a qualificare l'ambiente urbano, rappresentando un ulteriore elemento di ricorsività.

- le **opere di arredo** (panchine, sedute, muretti, fontane, chioschi), in quanto elementi architettonici complementari di questi spazi, devono avere un disegno il più possibile coerente con l'insieme in cui si inseriscono; anche in questo caso è necessario il ricorso a materiali e tecniche della tradizione locale.

- Nelle more della realizzazione di un sistema pubblico di smaltimento delle acque **bianche, lo smaltimento delle acque piovane** deve avvenire all'interno delle singole proprietà, restando vietato l'immissione su suolo pubblico in presenza di giardini, orti o spazi naturali aventi sufficienti capacità di assorbimento idrico.

In presenza di uno smaltimento pubblico delle acque piovane, le pluviali provenienti dalle abitazioni private che prospettano su marciapiedi pubblici - fermo quanto disposto in merito dal precedente art. 4 - devono essere poste sottotraccia rispetto ai marciapiedi stessi, e versare direttamente nella canaletta stradale o nei pozzetti. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra.

- va assicurata una continua **manutenzione** degli spazi scoperti, sia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sia per una complessiva pulizia di tali aree, che

vanno tenute sgombre da depositi di materiali, detriti, oggetti dismessi, nonché liberate da vegetazioni infestanti.

- particolare importanza, infine, è data alle operazioni di **risanamento dell'abitato, con particolare riferimento alle fasce di rispetto stradale e negli appezzamenti di terreno circostanti vie, piazze e luoghi panoramici**: nei giardini e negli spiazzi interni dell'abitato o, comunque, adiacenti a strade e piazze pubbliche, è fatto assoluto divieto di tenere baracche, manufatti precari, gabbie, cumuli di materiale di qualsiasi genere, carcasse di autoveicoli, lamiere zincate o in materiale plastico a recinzione di proprietà, o quant'altro possa essere in contrasto con il decoro dell'ambiente cittadino.

Come pure i proprietari di fondi coltivati i cui terreni sono posti in terrapieno rispetto alla sede stradale o di pubbliche piazze, sono tenuti ad asportare ed a ripulire accuratamente il marciapiede o la base dei muri dai detriti di terreno che dovessero cadervi spontaneamente, o nel corso delle operazioni di zappatura del terreno, in seguito a piogge, ecc. Sono tenuti a produrre opportuni sbarramenti e/o a governare le superfici coltivate secondo le buone regole agrarie, per far in modo che non vi siano ruscellamenti di acque verso le pubbliche vie con trasporto di detriti terrosi ed altri materiali.

Ove possibile, le baracche e i manufatti precari preesistenti possono costituire oggetto di interventi di riqualificazione ambientale, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali idonei.

Lungo le pubbliche strade e piazze è fatto divieto ai proprietari e possessori di terreni di lasciare spazi in condizioni di degrado tali da rappresentare deposito di rifiuti o ricovero per ratti ed insetti nocivi.

I proprietari e possessori di fondi e giardini, anche a dislivello, che prospettano sulle pubbliche vie o piazze, devono costantemente provvedere al loro diserbo. La potatura e il diserbo nei periodi di vegetazione devono essere effettuati a cura dei proprietari senza l'utilizzo di erbicidi e sostanze chimiche. In mancanza di tali manutenzioni il Comune disporrà l'esecuzione delle medesime in danno dei conduttori inadempienti.

E' vietata la recinzione dei fondi siti a confine con le pubbliche vie o piazze con reti frangivento, "incannucciate" o con palificazioni di calcestruzzo prefabbricato, comunque non consentiti dal vigente P.T.P.

Tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale

Art. 7. Aree naturali

La tutela delle aree naturali - cioè delle aree non edificate e non alterate da profondi processi di trasformazione del suolo - rappresenta naturalmente un'esigenza prioritaria per l'interesse pubblico. In linea generale la tutela si attua attraverso interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione dell'ambiente naturale nel suo complesso, tenendo conto - in particolare - dei caratteri che connotano l'*identità* specifica del paesaggio locale.

I progetti di intervento - preceduti da un'attenta lettura delle diverse caratteristiche del suolo, che deve essere documentata dagli elaborati di rilievo - hanno l'obiettivo generale di restituire al territorio un elevato livello di qualità naturale, anche attraverso opere di sistemazione o di riqualificazione ambientale secondo le tecniche della bio-ingegneria e l'eliminazione di elementi di degrado (discariche, rifiuti, sostanze nocive, impianti tecnici in disuso, vegetazioni infestanti, ecc.).

Le differenti categorie di intervento previste sono, più specificamente:

- il **consolidamento del sottosuolo**, attraverso la ricostituzione dei suoi equilibri statico-geologici;
- il **consolidamento del suolo** e degli strati geologici superficiali, anche attraverso l'eliminazione dei riporti di scorie o di materiali non autoctoni. Per i piccoli e medi pendii si farà principalmente ricorso a tecnologie "naturali" quali le fascinate, le palificate vive, i gabbioni rinverditi, l'inerbimento per semina.
- la **regimazione delle acque**, sia superficiali che sotterranee, nonché l'eliminazione di scarichi di acque luride, e il controllo dell'efficienza dei letti delle falde acquifere o di eventuali reti e canalizzazioni delle acque domestiche, per le quali non è consentito l'uso di manufatti cementizi superficiali. Le pavimentazioni (cortili, strade, aree di pertinenza, piazzali, eccetera) devono assicurare il deflusso delle acque meteoriche: sono perciò escluse tutte quelle impermeabilizzanti (bituminose, a base plastica, cementizia, ecc.). Vanno comunque previsti sistemi di raccolta e deflusso in caso di eccessiva piovosità, nonché adeguate pendenze per evitare ristagni di acqua o deflussi troppo rapidi. Le pavimentazioni non devono coprire il sistema radicale delle piante. E' vietato, lungo le strade e nelle piazze, nei cortili e nelle aree di pertinenza installare e mantenere canalizzazioni a vista: qualsiasi tubo o condotta idrica deve essere posizionata "sotto traccia", a tutela delle esigenze dell'estetica e della sicurezza. È fatta eccezione per le tubazioni in rame, previa approvazione di un progetto d'inserimento nel contesto architettonico della facciata in cui esse vanno ad innestarsi.
- il consolidamento delle **cave** in disuso, soprattutto dei costoni tufacei, attraverso interventi d'ingegneria naturalistica o la realizzazione di murature dello stesso materiale.
- la valorizzazione delle **colture agricole**, già esistenti o di nuovo impianto, attraverso operazioni che tengano conto delle esigenze di igiene, decoro e compatibilità con l'ambiente. Sono pertanto escluse le recinzioni con lamiera, reti per materassi o, comunque, con materiali di risulta. Le opere di servizio - quali palificate, tutori, pensiline, staccionate, pergolati - devono essere realizzate in legno, con esclusione di elementi in cemento o in plastica; le recinzioni possono essere realizzate con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo (mirto, lentisco, ecc). La potatura delle piante e delle siepi che insistono su suolo privato e che prospettano su strade e piazze pubbliche dovrà essere effettuata a cura degli stessi proprietari.
- la cura e la difesa delle **piantumazioni pregiate**, sia arboree che arbustive o floreali, devono essere conservate in sito e, ove necessario, essere oggetto di interventi di restauro fitologico. L'eventuale necessità di abbattimento dovrà essere documentata ed autorizzata dall'U.T.C. I cittadini e le associazioni ambientaliste sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella difesa delle essenze pregiate, attraverso la segnalazione della loro presenza sul territorio comunale, ove non nota, e dell'eventuale necessità di intervento volto a garantirne la sopravvivenza ove in pericolo, nonché attraverso la denuncia tempestiva di eventuali aggressioni e/o atti vandalici a loro danno.

È qui opportuno ricordare che la soppressione di piante, arbusti e cespugli - nonché i movimenti di terra - nei terreni e nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del R.D. 30.12.1923, n. 3267.

Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che, nei boschi vincolati ai sensi della legge n. 3267 del 30.12.1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione delle norme di polizia forestale vigenti, saranno puniti con le sanzioni previste

dall'art. 31 della legge regionale n. 11 del 7.5.1996, salvo l'obbligo, per il proprietario o possessore del bosco, di attuare tutti gli interventi finalizzati al ripristino dell'originario stato dei luoghi, anche mediante riceppatura delle piante abusivamente rimosse.

Art. 8. Costa e fascia di mare

La costa e la fascia di mare ad essa più immediatamente adiacente rappresentano risorse fondamentali per il paese, nonché elementi profondamente caratterizzanti la sua identità storica, culturale e ambientale: la salvaguardia e la valorizzazione degli stessi assumono quindi un'importanza strategica, nell'ottica generale della tutela del territorio e delle sue bellezze.

I tratti di **costa libera sul mare** (sia rocciosa che sabbiosa) vanno salvaguardati, e laddove necessario riqualificati attraverso l'eliminazione di elementi di inquinamento (baracche abusive, scarichi di rifiuti solidi e di liquami, depositi, impianti in disuso, cartelli ed insegne sovradimensionati, ecc.) e di consolidamento del costone tufaceo.

La **pulizia** e il **ripascimento delle spiagge**, la manutenzione e il controllo continuo sono esercitati dal Comune e possono essere affidati ai concessionari del suolo demaniale. Sono consentite solo le attività della balneazione, dell'attracco temporaneo di natanti o della elioterapia nei tratti consentiti dall'Autorità demaniale. E' consentita la realizzazione di strutture esclusivamente con elementi smontabili per l'attività balneare nel solo periodo estivo (passerelle, chioschi, pontili mobili), nonché le attività temporanee di spettacolo e tempo libero, sulla base delle prescrizioni previste dal Regolamento sulle attività di Demanio Marittimo e dal Piano di Utilizzo delle Coste.

Nella fascia di mare più a diretto contatto con la costa è vietato realizzare e impiantare strutture di qualsiasi natura anche se temporanee, tranne quelle istituite dagli Enti pubblici preposti alla sicurezza, al controllo ed alla vigilanza o a quelle temporanee per le analisi del mare a cura di istituti universitari o di ricerca pubblici.

Le scogliere possono essere realizzate esclusivamente con roccia o pietra vesuviana, con l'esclusione di manufatti in cemento di qualsiasi tipo.

Tra le attività consentite rientrano la balneazione e la pesca, compresa quella subacquea con l'ancoraggio temporaneo a corpi non fissi, mentre sono vietati gli scarichi a mare di materiale solido e liquami di qualsiasi genere.

Disposizioni Finali

Art. 9. Normativa concorrente

Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni del vigente P.T.P. dell'isola d'Ischia, approvato con D.M. 8.2.1999, nonché il PRG ed il Regolamento Edilizio vigenti.

Art. 10. Sanzioni

La violazione di una o più prescrizioni e, comunque, dei requisiti ambientali definiti dal presente regolamento è assoggettata, salvo che il fatto non costituisca autonomo titolo di reato, alle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 42/04, con previsioni di esecuzione in danno del contravventore inadempiente.

Art. 11. Controlli

L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con l'Assessorato all'Urbanistica e alla Pianificazione, provvederà alla adozione di tutti i provvedimenti e misure atti alla concreta applicazione del presente regolamento.

I Vigili Urbani e gli agenti della forza pubblica effettueranno costantemente i servizi di accertamento e di prevenzione per la tutela dei beni ambientali e dell'estetica cittadina, garantendo all'U.T.C. la dovuta assistenza nella fase della esecuzione.

TITOLO II

GLI IMPIANTI DISCIPLINATI NEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (PGI)

Art 1. Premesse

Il presente Piano disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Ischia. Esso tiene conto: delle esigenze di carattere sociale in rapporto alla concentrazione demografica ed a quella delle attività economiche; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica e di quelle della circolazione e del traffico; dei principi e nelle condizioni normative dei vigenti strumenti urbanistici.

Pertanto, salvo che intervengano sostanziali variazioni di tali strumenti, occorre procedere ad una verifica quadriennale della planimetria del PGI allegata alla presente delibera ed alla eventuale revisione/integrazione della presente disciplina.

L'insieme delle norme é stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione é stata posta agli aspetti più specificamente legati alla loro percezione ed ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e l'ubicazione dovranno conformarsi.

La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi che ispirano la sua formulazione - tra i quali è preminente quello della compatibilità ambientale -, garantisce non solo che detti mezzi non arrechino disturbo alla qualità dell'ambiente, ma che, al contrario, divengano elementi ed occasione di arricchimento della qualità urbana, ponendo particolare attenzione alle aree prossime ad edifici pubblici e di quelli destinati al culto.

Art 2. Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano la vigente normativa di legge, con particolare riferimento al Codice della Strada, alla catalogazione degli edifici di particolare pregio storico ed ambientale, del Piano del Colore e al relativo Regolamento di attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio.

Norme di rinvio:

- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.Lgs. 10/09/1993 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.P.R. 16/09/1997 n. 610
- D.Lgs. 15/11/1993 n. 507
- D.Lgs. 15/12/1997 n. 446

Art. 3. Individuazione quantitativa e tipologica degli impianti compresi nel Piano Generale Impianti

Ai fini del presente Piano si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 39 D.Lgs. 285/92, dall'art. 134 D.P.R. 495/92, dall'art. 37 D.P.R. 610/96, i manufatti destinati a supportare messaggi nelle tipologie quali pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale, necrologica, affissione diretta e pubblicità esterna.

Per la Città di Ischia è consentita una superficie globale di 900 mq. di pubblicità così ripartita:

Impianti di proprietà del Comune:	mq. 220 distinti in:
Superficie per affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale	mq. 80
Superficie per affissione di manifesti di natura commerciale	mq. 100
Superficie concedibile ai privati per affissione diretta	mq. 40
Impianti di proprietà privata in aree o spazi pubblici:	mq. 605 distinti in:
Superficie pubblicitaria su mezzi ordinari	mq. 555
Superficie pubblicitaria collegata all'arredo urbano	mq. 50
Impianti ulteriori:	mq. 75 distinti in:
Superficie per consentire deroghe motivate	
Superficie interna a strutture di proprietà del Comune	
Superficie gestita da soggetti diversi dal Comune	

Per la Città di Ischia sono consentite esclusivamente, nella classificazione del P.G.I., le seguenti tipologie di impianti:

Cartello

Il termine "cartello" indica una struttura destinata a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere corredata da un impianto di illuminazione diretto o indiretto. Il cartello deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Tabella

Il termine "tabella" indica un elemento bidimensionale di profondità massima pari a 15 cm., vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi.

La struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e cornice di finitura. La struttura può essere corredata da un impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni tabella deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Impianti a messaggio variabile

Il termine “impianto a messaggio variabile” indica un elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato, di profondità inferiore a 30 cm. Ogni elemento deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Mega poster

Il termine “megaposter” indica un elemento bidimensionale, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione.

E' consentito solo su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera.

Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 30 x 10 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Pensilina

Il termine “pensilina” indica una struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni struttura deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Palina per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici

Il termine “palina per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici” indica un elemento di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. Questo non potrà essere inserito sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici. Ogni elemento deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Quadro informativo

Il termine “quadro informativo” indica un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. E' caratterizzato da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio. La sua profondità deve essere inferiore a 50 cm. Ogni elemento deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Transenna parapetonale pubblicitaria

Il termine “transenna parapetonale pubblicitaria” indica un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni elemento deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Cestino porta rifiuti pubblicitario

Per “cestino porta rifiuti pubblicitario” si intende un elemento di arredo urbano finalizzato al servizio di raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni elemento deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Contentore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

Per “contentore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” si intende un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di rifiuti solidi urbani. Non rigidamente vincolato al suolo è completato da più spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni elemento deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Panchina

Per “panchina”, ai fini del presente piano si intende un elemento di arredo urbano finalizzato a fornire un servizio per la comoda fruizione degli ambiti urbani. Rigidamente vincolata al suolo, è completata da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni elemento deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 4. Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti:

- a) le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) i manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) i manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
- f) i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne dei negozi, le targhe e simili;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento.
- i) i mezzi pubblicitari collocati su proprietà private.
- l) la pubblicità temporanea. Si intende come impianto pubblicitario temporaneo il manufatto che - indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio - per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità, mentre si considera impianto pubblicitario permanente il manufatto che - indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio - per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, abbia carattere di oggettiva stabilità.

Art. 5. Definizione del quadro di riferimento

Gli impianti pubblicitari di cui all'articolo 3 del Piano sono in parte esistenti ed in parte da realizzare.

Sarà cura dell'U.T.C. congiuntamente con il Locale Comando di Polizia municipale operare la verifica sul territorio, individuando su apposita mappa gli impianti pubblicitari esistenti predisponendo per gli stessi schede di sintesi contenenti i dati essenziali al fine di poterne verificare la compatibilità con il presente regolamento, la eventuale possibilità di adeguamento al medesimo, ovvero l'incompatibilità.

Accertata l'incompatibilità sarà cura dell'U.T.C. curare la procedura amministrativa per la rimozione degli impianti pubblicitari incompatibili con il territorio.

Gli impianti esistenti - anche quelli di proprietà del Comune, suddivisi in impianti adibiti ad affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale e impianti adibiti ad affissioni di natura commerciale - dovranno adeguarsi o delocalizzarsi per rispettare i principi sanciti nel presente piano.

Gli impianti di proprietà del Comune di Ischia da installare saranno conformi alle previsioni del P.G.I., mentre le autorizzazioni per l'installazione degli ulteriori impianti privati, nei limiti della superficie globalmente consentita, verranno rilasciate solo nel rispetto di tutte le norme e condizioni del presente Piano.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano i segnali turistici e di territorio ex art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione è competente l'Ufficio Traffico e Viabilità e la Polizia Municipale.

Tali strutture non sono, infatti, da considerare mezzi pubblicitari, se conformi alle caratteristiche di cui alla Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7//609 del 1° aprile 1996.

TITOLO III

ZONIZZAZIONE GENERALE CON DETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI IMPIANTI PRIVATI PER ZONA

Art. 1. Perimetro del territorio urbano

Al fine del presente Piano, per i motivi di elevata urbanizzazione, il perimetro del territorio urbano, così come definito dal Codice della Strada, coincide con il perimetro del territorio comunale.

Art. 2. Zonizzazione generale

Ai fini del presente Piano vengono definite le seguenti zone a caratteristiche omogenee:

Zona rossa	- Centro storico
Zona verde	- Aree particolarmente protette
Zona azzurra	- Aree commerciali, di terziario caratterizzate da elevata viabilità
Zona gialla	- Aree di uso residenziale

Tali aree sono riportate nella Planimetria, parte integrante del presente Piano, che verrà attuato attraverso piani particolareggiati che definiranno per via e/o ambiti i rilievi dell'esistente e le collocazioni degli impianti in delocalizzazione o dei nuovi impianti con la definizione, in via preliminare, delle seguenti percentuali di collocazione :

15% nella zona verde ;

30% nella zona azzurra ;

55% nella zona gialla.

Nella predisposizione dei piani particolareggiati verranno considerati ASSI PUBBLICITARI le seguenti vie:

- 1) *Via Leonardo Mazzella, via Fondo Bosso;*
- 2) *Via Acquedotto, via G.B. Vico, via Nuova Cartaromana;*
- 3) *Via Michele Mazzella;*
- 4) *Via Alfredo De Luca, via Antonio Sogliuzzo, parte di via Pontano;*
- 5) *Via Morgioni, via delle Terme, via delle Ginestre.*

Art. 3. Vincoli

In ossequio al disposto combinato dall'art. 23 comma 3 D.Lgs. 285/92, dalla legge 29 Giugno 1939, n. 1497, e dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, nell'ambito, in prossimità o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico-artistico, non è comunque consentito il rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico, richieste successivamente all'entrata in vigore del presente Piano.

Vengono, inoltre, definite emergenze architettoniche ambientali parti di territorio comunale con presenze di edifici storici, destinati al culto.

TITOLO IV

GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Art. 1. Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Ischia

Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del presente Piano, nonché, all'ulteriore potenziamento degli impianti affissionali, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano generale degli impianti.

Rimangono consentite, in deroga a quanto stabilito dal presente Piano, ulteriori installazioni di impianti affissionali, solo per sopraggiunte acclarate esigenze di pubblico servizio.

Gli impianti pubblici saranno realizzati secondo i tipi approvati dall'Amministrazione.

Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati dallo stemma del Comune o dalla scritta "CITTA' DI ISCHIA" e "Servizio Affissioni e Pubblicità" se trattasi di impianti destinati all'affissione di natura commerciale, o "Manifesti istituzionali" se trattasi di impianti destinati all'affissione di natura istituzionale/sociale.

Gli impianti pubblici non sono sottoposti al regime autorizzatorio.

Per quanto riguarda la segnaletica Storico-Monumentale e la Sentieristica, si prevedono degli interventi sul territorio, compresi dal programma di valorizzazione, in particolare per il "Centro Antico di Ischia Ponte" e la zona collinare di Campagnano e Piano Liguori.

Art. 2. Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale

L'affissione di manifesti che contengono messaggi di natura commerciale destinati alle attività commerciali in genere, da effettuarsi sugli impianti di proprietà comunale, deve attenersi a quanto stabilito dal presente Piano.

La superficie complessiva di tali impianti, ai sensi dell'Art. "3" Titolo II, viene determinata in mq. 100 e viene ripartito in proporzione alle percentuali stabilite dalla zonizzazione.

Ai sensi del D.Lgs. 507/93, le affissioni dei manifesti devono essere effettuate a cura del Comune con i seguenti criteri :

- 1) rispettare l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
- 2) mettere a disposizione del privato l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti affissi ;
- 3) comunicare al committente l'eventuale mancanza di spazi disponibili, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, e successivo rimborso dei diritti versati ;
- 4) rimborsare la metà del diritto affissionale dovuto, qualora il committente annulli la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita ;
- 5) esporre, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alla affissione con indicazione del categoria alla quale detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Al Comune di Ischia è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, ogni volta che il committente richieda, espressamente, che l'affissione venga eseguita su spazi e strade da lui prescelte, qualora l'indicazione delle strade consenta di individuare gli spazi .

Art. 3. Impianti destinati alla affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o privi di rilevanza economica

L'affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o, comunque, privi di rilevanza economica da effettuarsi su impianti di proprietà comunale, deve attenersi a quanto stabilito dal D.L.gs 507/93 e dal presente Piano.

Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione di tali impianti : gli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti alla indizione di gare, i dipartimenti, le circoscrizioni, nonché il Sindaco e gli Assessorati.

La superficie complessiva per tali impianti, ai sensi dell'Art. "3" Tit. II, viene determinata in mq. 80.

Tali soggetti, pertanto, dispongono, per ogni settimana, di 80 mq su spazi di cm 100 x 140 cadauno, eventualmente moltiplicabili, attraverso l'esibizione di rinuncia da parte di altri aventi diritto per la settimana di riferimento.

Le affissioni di cui al presente articolo devono aver luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati, salvo ,eventuali deroghe per particolari motivi di ordine pubblico. Saranno predisposte apposite aree per le affissioni dei manifesti dei defunti.

Art. 4. Impianti di proprietà comunale per affissione diretta da parte di soggetti privati

In esecuzione del decreto legislativo 507/93, il Comune di Ischia destina all'affissione diretta di natura commerciale, da parte di soggetti privati, su impianti di proprietà comunale, mq. 40.

Detti ultimi impianti verranno realizzati e collocati sul territorio su disposizione del Comune di Ischia e destinati prevalentemente all'affissione istituzionale/sociale o, comunque, privi di rilevanza economica ed in subordine alle attività commerciali.

Tali impianti saranno disciplinati con concessioni annuali destinate ad enti istituzionali/sociali/culturali ed in subordine a società con attività turistico/ricreative/commerciali.

TITOLO V

GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Art. 1. Premessa

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi o delocalizzarsi per rispettare i principi sanciti nel presente Piano.

In totale, la superficie di detti i impianti viene determinata in mq. 605
distinti in:

Superficie pubblicitaria su mezzi ordinari mq. 555

Superficie pubblicitaria collegata all'arredo urbano mq. 50

I 555 mq. globalmente riconoscibili ai privati su mezzi ordinari, non potranno essere ubicati nella zona rossa della tavola del PGI e, laddove fossero già installati, dovranno essere delocalizzati.

In ogni caso tali impianti verranno ubicati secondo le seguenti percentuali :

15% nella zona verde;

30% nella zona gialla;

55% nella zona azzurra.

I 50 mq. globalmente riconoscibili ai privati su mezzi di arredo urbano, dovranno essere ubicati nella zona rossa della tavola del PGI .

Eventuali pubblicità su impianti di arredo urbano nella zona verde, azzurra e gialla rientrano nei 555 mq. di cui ai commi precedenti.

Stabiliti tali quantitativi, la loro collocazione viene definita per vie e/o per ambiti in piani particolareggiati esecutivi, di attuazione, preceduti da rilievi dell'esistente e contemporanei alla rimozione degli impianti abusivi, opportunamente riportati su tavole in scale adeguate.

La formazione dei piani particolareggiati e l'indicazione dell'estensione dei comprensori risulta preliminare alle operazioni di delocalizzazione, mentre, gli adeguamenti alla normativa del Codice della Strada e alle norme del presente Piano, risultano effettuabili anche in assenza dei piani particolareggiati.

Il Comune di Ischia prende atto del regime autorizzatorio previsto per gli impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, che tutti gli impianti di proprietà privata previsti nel Piano, nonché quelli di cui alle lettere c), d), g), h), i) , l) dell'art. 4, Titolo I, sono vincolati a tale regime.

Pertanto, l'installazione di nuovi impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D. L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia senza oneri.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, e dovrà essere realizzata con manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, con mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, con pannelli luminosi e con altri impianti di pubblicità o propaganda.

Art. 2. Presentazione domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al Sindaco, deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Se l'impianto deve essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere attestata, mediante nulla osta, la disponibilità dell'ente proprietario.

Il richiedente e', comunque , tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

Art. 3. Responsabile del procedimento

All'interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all'istanza presentata.

L'eventuale decorrenza dei termini, previsti per l'istruttoria, e per le determinazioni può essere segnalata al Dirigente del Servizio che può, in via sostitutiva, assumere determinazioni entro dieci giorni dalla segnalazione.

Art. 4. Istruttoria e integrazione della domanda

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda si intenderà rigettata.

Art. 5. Rilascio dell'autorizzazione

Il Comune di Ischia, a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con :

- 1) autorizzazione semplice per gli impianti da installare in zona non vincolata ;
- 2) atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni da realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39 o su aree prospicienti ad essi ;

- 3) atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e da decreto sindacale ex art. 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex lege 1497/39 ;
 - 4) atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 15 della legge 1497/39 da parte del Servizio Polizia Amministrativa ;
 - 5) diniego debitamente motivato ;
- L'ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

Art. 6. Rinnovo

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originale.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo e decadenza automatica della autorizzazione.

Art. 7. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare semestralmente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
- dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione dei canoni ;
- stipulare apposita polizza assicurativa R.C., da consegnare all'Ufficio competente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione sia avvenuta per silenzio-assenso.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 8. Durata

Salvo diversa indicazione l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 4 anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

Art. 9. Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere annullata prima dei nove anni per :

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto ;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione ;
- mancata corresponsione del canone annuale ;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale ;
- mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi.

Art. 10. Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano

Possono essere autorizzati impianti con valenza di pubblica utilità, definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta, da realizzarsi su beni appartenenti al patrimonio, disponibile e indisponibile del Comune, secondo quanto previsto dal presente Piano.

Per installare gli impianti di arredo urbano nelle zone gialla, azzurra e verde del Piano generale degli impianti, occorre seguire il procedimento stabilito per gli impianti tradizionali.

Per tali ipotesi, laddove il soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario nelle tipologie previste come arredo urbano nel presente Piano, la durata di tale impianto risulterà essere quinquennale, mentre il canone di locazione verrà ridotto del 100% il primo anno e del 30% nei successivi quattro anni previa verifica dell'adeguata manutenzione.

E' concesso il tacito rinnovo dell'autorizzazione, per uguale periodo, alle medesime condizioni, e previo parere, di natura obbligatoria, emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale. Laddove un soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario di tipologia tradizionale ed offra come corrispettivo l'installazione e la manutenzione di oggetti di arredo urbano, non è dovuto il canone di installazione ed il canone annuo verrà ridotto del 50% per i cinque anni previsti. In caso di rinnovo va riproposta la medesima modalità, previo parere, di natura obbligatoria, emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 11. Impianti previsti in piano particolareggiato di arredo di iniziativa privata

Nella zona gialla, verde e azzurra, il privato può presentare al Comune piani particolareggiati di installazione comprensivi di una zona significativa, nell'ambito urbano e comprensivi, quanto meno, di una strada e/o piazza nell'ambito stesso. Tali piani particolareggiati, prima del rilascio delle relative autorizzazioni, andranno sottoposti al parere consultivo e dovranno contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie proposte. Ogni progetto particolareggiato non potrà essere relativo a spazi pubblicitari eccedenti i 50 mq., salva la disciplina contemporanea delle preesistenze nella zona.

Nell'ambito della zona denominata "rossa " non sono consentite installazioni pubblicitarie se non su impianti con valenza di pubblica utilità, destinati all'arredo urbano. In tale zona, solo in assenza di iniziative pubbliche, i privati possono presentare al Comune piani particolareggiati di installazione comprensivi di una zona significativa nell'ambito urbano e comprensivi, quanto meno, di una strada e/o piazza nell'ambito stesso. Tali piani particolareggiati, prima del rilascio delle relative autorizzazioni, andrà sottoposto al parere consultivo e dovrà contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie proposte . Ogni progetto particolareggiato non potrà essere relativo a spazi pubblicitari eccedenti i 20 mq.

E' consentito presentare progetti di arredo di iniziativa privata per il fine della conversione dei mq. pubblicitari già autorizzati in mq. su impianti di arredo urbano, non eccedendo i 20mq.

Art. 12. Impianti previsti dai piani di arredo di iniziativa pubblica

I piani di arredo sono approvati dal Comune di Ischia unitamente ai progetti delle opere pubbliche ad essi piani collegati.

In tale fattispecie la realizzazione del progetto di arredo dovrà essere affidata, mediante gara pubblica. Il corrispettivo previsto per la realizzazione degli impianti sarà costituito dalle autorizzazioni pubblicitarie.

Nel Piano di iniziativa pubblica i quantitativi massimi di pubblicità saranno fissati, per l'area di intervento, dal Comune di Ischia, nel rispetto dei limiti quantitativi di zona e della distribuzione sul territorio dei metri quadrati consentiti dal presente PGI e dai piani particolareggiati di attuazione.

L'affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti dovrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica.

Le gare possibili per gli uffici tecnici sono:

- a) licitazione privata fondata sul rapporto oggetti di arredo offerti/superficie pubblicitaria richiesta, per l'ipotesi di redazione pubblica di un progetto esecutivo attinente all'ubicazione e alla tipologia dei manufatti;
- b) appalto concorso fondato sulla tipologia e qualità degli impianti di arredo, per l'ipotesi di redazione pubblica di un progetto esecutivo attinente alla sola ubicazione dei manufatti;
- c) appalto concorso sulla tipologia e sull'ubicazione in caso di assenza di progetto pubblico di arredo.

Nelle suddette ipotesi l'installazione e la manutenzione dei mezzi pubblicitari risulteranno essere la possibile controprestazione nei termini contrattuali, sostitutivi del pagamento in denaro del corrispettivo previsto per l'autorizzazione del nuovo impianto.

Laddove il Comune intenda configurare la propria prestazione in termini di autorizzazione di spazi pubblicitari, il lotto in gara non potrà eccedere i 2000 mq. né essere inferiore ai 300 mq..

Non è preclusa la partecipazione alla gara alle ditte aggiudicatrici di precedenti gare riferite all'oggetto.

Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposite convenzioni, nelle quali dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata delle autorizzazioni ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di

installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca delle autorizzazioni e simili.

Il Comune fisserà i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Le aggiudicazioni avverranno per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale svolta sulla base della vigente normativa.

Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali, soprattutto con riferimento ad una accurata e costante manutenzione degli arredi, con una congrua cauzione.

Il rapporto tra il Comune di Ischia e la ditta pubblicitaria avrà termini e durata certa, comunque non superiore ai nove anni. E' vietato il rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie collegate ai progetti di arredo, e, quindi, alla scadenza del termine del contratto (ovvero alla eventuale chiusura anticipata del rapporto contrattuale) l'Amministrazione procederà ex novo alle autorizzazioni mediante apposita procedura di gara.

L'installazione degli arredi sostituisce il canone di installazione, mentre rimangono fermi tutti i canoni di locazione, e le imposte dovute per gli impianti pubblicitari.

Art. 13. Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 14. Sanzioni

L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23, d.lgs. 507/93.

Conseguentemente, in caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il Comune irrognerà una sanzione amministrativa da euro 400,00 (diconsi euro quattrocento) a euro 2.000,00 (diconsi euro duemila), con notificazione agli interessati (entro 90 giorni dall'accertamento) degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale.

Il Comune disporrà altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine fissato, il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva.

Altresì, nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del d.lgs. 507/93, il Comune irrognerà le sanzioni tributarie di cui al citato art. 23 della stessa normativa.

Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedimentali, in mancanza della prescritta autorizzazione comunale, il Comune rigetterà sia la dichiarazione di cui all'art. 8 d.lgs. 507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità. Nel caso in cui l'interessato proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.

TITOLO VI

IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Art. 1. Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano:

- a) le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata ;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) i manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) i manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
- f) i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne dei negozi, le targhe e simili;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento ;
- i) i mezzi per la pubblicità temporanea.

Art. 2. Pubblicità temporanea

Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera non superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione.

Sono ammessi unicamente durante il periodo di durata dell'evento, manifestazione, iniziativa cui si riferiscono, oltre che durante i quindici giorni solari antecedenti.

Il mantenimento in opera di tali mezzi non potrà comunque in alcun caso avere durata complessiva superiore a 90 giorni solari.

Art. 3. Impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti

La pubblicità effettuata da soggetti privati con impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti, su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio e di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di cartello pubblicitario anche illuminato, con

dimensione superiore a mq. 18, ovvero di gigantografia su tela avente dimensioni fuori standard da sottoporre comunque ad approvazione dell'ufficio competente. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata su tutto il territorio comunale.

Art. 4. Presentazione della domanda per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione

Gli impianti di cui alle lettere a), b), e), f) possono essere installati senza l'autorizzazione del Comune, ferma restando la corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto per i canoni e/o le imposte.

Chiunque intenda installare sul territorio comunale gli impianti di cui alle lettere c), d), g), h), i), l), di cui all'art. 1 dello stesso Titolo, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al Servizio di Polizia Amministrativa, deve contenere:

- * l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- * l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- * la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
- * la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Se l'impianto deve essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere attestata, mediante nulla osta, la disponibilità dell'ente proprietario. Per quanto concerne la tipologia denominata "mega poster" laddove l'installazione avvenga su beni privati, dovrà essere attestata la disponibilità del soggetto proprietario del bene; qualora si tratti di ponteggi, è necessario il consenso congiunto sia dell'impresa proprietaria dei ponteggi che del proprietario del bene, nonché l'esplicita dichiarazione della direzione lavori della conformità dell'installazione alle norme tecniche di sicurezza e la copia conforme dell'atto autorizzativo edilizio.

Laddove i ponteggi siano attinenti ad edifici o beni di proprietà pubblica o, comunque, beni sui quali si stia realizzando un intervento di recupero a cura e spese dell'Ente pubblico, dovrà essere inserita nel Capitolato d'appalto apposita clausola dalla quale risulti che ogni diritto e ogni provento economico competono al Comune e che l'impresa non può impedire l'utilizzazione dei ponteggi e/o delle recinzioni a tale scopo.

Se l'impianto deve essere installato su impalcature di cantiere dovrà essere documentata, altresì, la volontà dell'impresa esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e la legittimità dei lavori in corso che hanno richiesto l'installazione dell'impalcatura.

Il richiedente e', comunque, tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'Ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

La domanda di rinnovo deve essere presentata con le medesime modalità della prima istanza 60 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originale.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, oltre il termine suindicato, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

Per gli impianti su area di proprietà privata il rinnovo è previsto ogni 4 anni.

Art. 5. Responsabile del procedimento

All'interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all'istanza presentata.

L'eventuale decorrenza dei termini, previsti per l'istruttoria, e per le determinazioni può essere segnalata al Dirigente del Servizio che può, in via sostitutiva, assumere determinazioni entro dieci giorni dalla segnalazione.

Art. 6. Istruttoria e integrazione della domanda

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, per le fattispecie sub c), g), h), i), ed entro due giorni dalla domanda per le fattispecie d), l).

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, nei primi casi ed entro due giorni per i secondi, la domanda verrà rigettata.

Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione

Il Comune di Ischia, a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con :

- 1) autorizzazione semplice per gli impianti della pubblicità temporanea ;
- 2) autorizzazione semplice per gli impianti da installare in zona non vincolata ;
- 3) atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 2) e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni da realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39 o su aree prospicienti ad essi ;
- 4) atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 2) e da decreto sindacale ex art. 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex lege 1497/39 ;
- 5) atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 2) e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 15 della legge 1497/39 da parte del Servizio Polizia Amministrativa ;
- 6) diniego debitamente motivato.

L'ufficio competente, entro i dieci/30 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

Art. 8. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di consegna ed entro il termine di trenta giorni per la pubblicità temporanea.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare semestralmente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
- dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione di quanto dovuto ;
- stipulare apposita polizza assicurativa R.C. depositandola all'Ufficio competente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione sia avvenuta per silenzio-assenso.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ai sensi della lettera i), dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 9. Durata

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione, laddove non sia a termine, di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 9 anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

La durata della pubblicità temporanea, non può eccedere l'evento e, comunque, non può superare i novanta giorni solari, salvo che per la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori, con progressivi rinnovi, entro novanta giorni.

Art. 10. Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere annullata prima dei quattro anni per :

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto ;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione ;
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici ;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale ;

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

TITOLO VII

CANONI E CORRISPETTIVI

Art. 1. Fissazione dei canoni

La fissazione dei canoni per la pubblicità temporanea su teli, e dell'imposta di pubblicità è demandata a deliberazione che verrà adottata dalla Giunta Municipale.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 1. Modalità di attuazione del Piano

L'attuazione del presente Piano avviene attraverso l'approvazione dei piani particolareggiati esecutivi che, previo rilievo dell'esistente legittimamente collocato sul territorio, definiranno le nuove opportunità e i siti per l'installazione degli impianti delocalizzati.

Gli impianti istituzionali e/o gestiti direttamente dal Comune di Ischia non saranno sottoposti né alla rimozione né alla delocalizzazione; dovranno, di contro, essere adeguati, ai sensi delle norme di legge e delle deroghe approvate dal presente Piano, entro il 31 dicembre 2007.

Gli ordini di rimozione degli impianti abusivi, non inclusi negli allegati "A" e "B" con le debite integrazioni, da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 2007, si considerano emessi con l'entrata in vigore del presente Piano e senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Gli ordini di adeguamento per tutti gli impianti di cui all'allegato "B" sono da considerarsi emanati alla data di entrata in vigore del Piano e l'adeguamento deve essere completato entro 180 giorni.

Gli ordini di delocalizzazione degli impianti la cui permanenza nella zona rossa non è consentita, saranno da considerarsi emanati all'approvazione dei piani particolareggiati, che consentano di definire i siti della reinstallazione e dovranno essere eseguiti entro 180 giorni dalla predetta data.

Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell'imposta dovuta in forza di leggi e/o di specifiche disposizioni regolamentari.

Per la pubblicità diffusa a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; per le scritte e altre forme pubblicitarie consentite su vetture, battelli, barche e veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico e privato; per la pubblicità diffusa con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni e manifestini compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per pubblicità diffusa mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari occorre l'autorizzazione del Comune.

REGOLAMENTO DI ESTETICA CITTADINA

PIANO DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

SCHEMI TECNICI

Cartelli - Tabelle - Impianti a messaggio variabile - Mega poster - Totem - Pensilina - Palina - Quadro informativo - Transenna parapedonale pubblicitaria - Impianto di arredo urbano - Cestino portarifiuti pubblicitario - Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Panchina pubblicitaria

Cartello

Forma e colore

I cartelli devono essere costituiti da un telaio esclusivamente di forma rettangolare completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. Il telaio deve avere una profondità inferiore ai 10 cm. nel caso di impianto non luminoso e non superiore ai 30 cm. nel caso in cui lo stesso contenga il sistema di illuminazione. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio:

Lamiera, per l'esposizione di messaggi cartacei

Cornice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o altro materiale

Cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliester.

Il telaio deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti in modo tale che l'intradosso del telaio unito alla cornice disti almeno 240 cm dal piano di calpestio.

Sono ammessi i colori acciaio, grafite, verde scuro.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzati da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, L'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatto. Per semplicità di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di un unico montante verticale.




Illuminazione

I cartelli possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq. E, comunque, non può provocare abbagliamento.

Cartello

Dimensione massima su un lato uguale o minore di 6 m

Superficie massima sull'impianto uguale o minore di 36 mq.



Tabella

Forma e colore

Le tabelle devono essere costituite da un telaio rettangolare completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. Il telaio deve avere una profondità non superiore ai 10 cm. nel caso di impianto non luminoso e non superiore ai 30 cm. nel caso in cui lo stesso contenga il sistema di illuminazione. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio pubblicitario:

Lamiera, per l'esposizione di messaggi cartacei

Cornice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o altro materiale

Cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliester.

Il telaio deve essere solidamente vincolato alla parete o alla struttura verticale preesistente.

Sono ammessi i colori acciaio, grafite, verde scuro. Laddove la proiezione dell'impianto ricada su suolo pubblico, dovrà avere l'altezza dal piano di calpestio di almeno 2,40 mt. E, in caso di mancanza di marciapiede, l'altezza dovrà essere di almeno mt. 4,10.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle tabelle sono l'acciaio per il telaio e l'alluminio per le finiture e le cornici. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture

La tabella deve essere ancorata alla superficie su cui insiste mediante tasselli, piastre e mensole (nel caso di tabelle di grandi dimensioni, es 6x3) calcolate per supportare il peso complessivo.


Illuminazione

Le tabelle possono essere completate da impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq. E, comunque, non può provocare abbagliamento.

Tabella

Dimensione massima su un lato uguale o minore di 6 m

Superficie massima sull'impianto uguale o minore di 18 mq.



Impianti a messaggio variabile

Forma e colore

Gli impianti a messaggio variabile devono essere costituiti da un telaio rettangolare per supportare il sistema di variazione del messaggio (costituito indifferentemente o da prismi rotanti o da teli scorrevoli di caratteristiche analoghe a quelli dei mega poster). Il telaio deve essere completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi.

Il telaio la cui profondità non può superare i 30 cm., deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti in modo tale che l'intradosso del telaio unito alla cornice disti almeno 240 cm dal piano di calpestio. Non è ammesso il colore rosso acceso.

Materiali


I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici. Materiali plastici quali il PVC o simili sono ammessi per la cornice nel caso di impianti di dimensione dello spazio pubblicitario pari a 18 mq.. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzate da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatto. Per semplicità di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di un unico montante verticale.

Illuminazione

Gli impianti a messaggio variabile possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità non può superare le 150 candele a mq. E, comunque, non può provocare abbagliamento.



Mega poster

Forma e colore

Questa tipologia di impianto pubblicitari pittorici di grande formato è caratterizzata dal supporto su cui è inserita di conseguenza è consentita esclusivamente su:

frontespizi nudi e ciechi, cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, e purché i manufatti stessi siano asportabili ;

su ponteggi, per la durata dei lavori che comportino l'installazione dei ponteggi stessi e purché i proprietari o i conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti rilascino apposito singolo nulla osta.

Materiali

I materiali utilizzabili per il telo di supporto all'immagine pubblicitaria dovranno avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

- supporto in poliestere;
- tipo tessitura 1/1 piana;
- resistenza alla lacerazione 330/350 N. Ordito /trama DIN. 53363
- resistenza alla trazione 3000/3000 N. Ordito/trama DIN 53354
- escursione termica – 30 gradi C. +70 gradi C.
- resistenza alla fiamma autoestingente in 2 " (II classe)

La bulloneria ed i vari sistemi di ancoraggio devono essere in acciaio inox; eventuali tiranti e cavi dovranno avere caratteristiche non inferiori a quelle del telo in poliestere sopra descritto.

Strutture

Tutte le strutture a cui tali impianti (ponteggi, strutture autoportanti, ecc.) dovranno essere calcolate, secondo la normativa vigente, per l'utilizzo a supportare tali impianti, nel caso di teli su impalcature di cantiere non dovrà essere impedita la visibilità dall'interno verso l'esterno e viceversa per motivi di sicurezza.

Illuminazione

I mega poster possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti potranno essere esclusivamente indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo . L'illuminazione non può essere intermittente , e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq. E , comunque non può provocare abbagliamento .

Mega poster

La dimensione massima corrisponde alla superficie del fronte dell'edificio o del ponteggio posto su di un fronte dell'edificio .


Il megaposter deve essere inserito in modo da garantire un miglioramento dell'immagine della città rispetto alla recinzione di cantiere, al ponteggio ed alle opere realizzate per la sicurezza del cantiere e, quindi,:

- le dimensioni non possono eccedere quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso

- le dimensioni non possono eccedere, in ogni caso, mq. 120

- laddove venga riprodotta la facciata dell'edificio, le dimensioni dello spazio pubblicitario non possono eccedere il 50% della superficie globale del megaposter.

Data la non possibilità di ulteriore definizione a priori dell'immagine complessiva di tale tipologia , l'autorizzazione è , comunque , subordinata all'approvazione del progetto da parte dell'ufficio concedente . Tale approvazione dovrà tenere conto delle misure globali e delle misure in proporzione al pannello complessivo , dei colori , delle modalità di installazione , nonché della valutazione di impatto sull'ambiente circostante .



Pensilina - Impianto di arredo urbano

Forma e colore

Le pensiline dovranno essere composte da elementi modulari. Il modulo base non dovrà eccedere i quattro metri di lunghezza; dovrà essere costituito da soli due montanti, collegati tra loro da traverse, che supportano sia la copertura che il tamponamento posteriore e l'eventuale cassonetto pubblicitario laterale. Quest'ultimo e la traversa inferiore devono distare dal piano di calpestio in modo da consentire la facile manutenzione e pulizia del sito. Il cassonetto pubblicitario, di forma rettangolare, deve avere caratteristiche simili a quelle dei cartelli; l'elemento di copertura deve essere realizzato da una struttura portante con traversine e da tamponamenti di completamento. La copertura dovrà essere completa del sistema di deflusso delle acque piovane (canale di gronda), posto posteriormente rispetto al lato di accesso al bus, e della caduta a terra (pluviale). I montanti saranno situati sul lato opposto a quello utilizzato per la salita sui bus affinché sia garantito il passaggio pedonale anche in caso di limitata sezione del marciapiede; il cassonetto pubblicitario e i tamponamenti dei lati minori dovranno essere previsti di diverse dimensioni per analogo motivo. L'impianto, qualora le dimensioni del sito lo consentano, dovrà essere completo di seduta. I colori consigliati sono i seguenti:

RAL 8550	Grigio terra d'ombra
RAL 7015	Grigio
RAL 6009	Verde

Oppure altri colori su proposta del progettista ed approvati dagli organi preposti.

Materiali


I materiali utilizzabili per la realizzazione delle pensiline sono l'acciaio o il legno per il telaio e le strutture portanti, l'alluminio per le finiture, la cornice del cassonetto, la copertura ed i rivestimenti. La copertura può essere completata con riquadri in materiale plastico. I particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzati da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox. I tamponamenti posteriori devono essere realizzati con cristalli tipo "Securit" di spessore pari a 10 mm.

Strutture

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con plinti cementizi completi di tirafondi a cui dovranno essere imbullonate le piastre poste alla base dei montanti.

Illuminazione

L'illuminazione dovrà essere realizzata con apposito impianto diverso da quello dello spazio pubblicitario e dovrà prevedere almeno 4 lampade fluorescenti da 13 W (3600 lumen) e dovrà essere completo di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo, oltre ad essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.



Pensilina

Dimensione massima di un lato uguale o minore di 2,8 m
Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di 11,2 m

Palina trasporto pubblico o altri servizi - Impianto di arredo urbano

Forma e colore

La palina è composta da un montante con sezione rettangolare caratterizzata da uno dei due lati più corti di forma arrotondata. Al montante dovrà essere ancorato il cassonetto di dimensioni massime 70x100 cm. caratterizzato da bassofondi (sei) per l'inserimento delle indicazioni relative alle linee di trasporto ed uno per l'inserimento del messaggio pubblicitario.

Il montante è completato alla base da uno zoccolo di protezione al sistema di ancoraggio al suolo.

Le colorazioni ammesse sono:

RAL 7015 Grigio per lo zoccolo

RAL 1018 Giallo per il montante

Oppure altri colori su proposta del progettista ed approvati dagli organi preposti.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle paline sono l'acciaio per il montante e lo zoccolo e il PVC termoformato per il cassonetto. I particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture


Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra poste alla base del montante.

Distanze

Le distanze da rispettarsi per la posa sono identificate nell'Abaco delle distanze.

Illuminazione

Il cassonetto potrà essere illuminato in modo diretto mediante un impianto con lampade fluorescenti, e dovrà essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.



Palina trasporto pubblico o altri servizi

Superficie massima sull'impianto uguale o minore di 1,4 mq.

Quadro informativo - Impianto di arredo urbano

Forma e colore

Gli impianti associati a quadri informativi devono essere costituiti da un telaio rettangolare che supporterà due spazi pubblicitari di dimensioni differenti; maggiore sul lato posteriore, minore sul lato principale affinché risulti disponibile lo spazio per l'inserimento del giornale elettronico-informativo.

Il giornale elettronico-informativo dovrà essere caratterizzato da tecnologia LCD a cristalli liquidi con almeno 5 linee da minimo 15 caratteri a linea.

Il telaio deve essere completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione.

Il telaio la cui profondità non può superare i 30 cm., deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti in modo tale che l'intradosso del telaio unito alla cornice disti almeno 240 cm dal piano di calpestio. I colori ammessi sono i seguenti:

RAL 8550 Grigio terra d'ombra
RAL 7015 Grigio
RAL 6009 Verde

Oppure altri colori su proposta del progettista ed approvati dagli organi preposti.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione degli impianti associati a quadri informativi sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e materiali plastici quali il PVC o simili per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzate da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatto. Per semplicità di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di un unico montante verticale.

Distanze

Le distanze da rispettarsi nella posa sono identificate nell'Abaco delle distanze.


Illuminazione

Gli impianti associati a quadri informativi possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare così come l'impianto di gestione del giornale elettronico informativo.

Quadro informativo

Dimensione massima su di un lato uguale o minore di 3 m

Superficie massima sull'impianto uguale o minore di 18 mq.



Transenna parapetonale pubblicitaria - Impianto di arredo urbano

Forma e colore

Le transenne dovranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata chiusi alla sommità da un elemento decorativo; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che potranno supportare indifferentemente due piattine poste diagonalmente o il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario.

Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua, alternando gli spazi pubblicitari a quelli con l'inserimento delle piattine poste diagonalmente.

RAL 8550 Grigio terra d'ombra

RAL 7015 Grigio

RAL 6009 Verde

Oppure altri colori su proposta del progettista ed approvati dagli organi preposti.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture


Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un maschio cementato al suolo, in acciaio sul quale dovrà essere calzato il montante a sua volta bloccato con un bullone.

Distanze

Le distanze da rispettarsi nella posa sono identificate nell'Abaco delle distanze.

Illuminazione

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.



Transenna parapetonale pubblicitaria

Dimensione massima di un lato uguale o minore di 0,7 m

Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di 1,4 m

Cestino portarifiuti pubblicitario - Impianto di arredo urbano

Forma e colore

Il cestino destinato alla raccolta dei piccoli rifiuti cartacei sarà costituito da due fianchi a cui sono ancorate le traversine destinate a supportare sia il cestino che il telaio per lo spazio pubblicitario. Questo dovrà essere incernierato su un fianco per consentire la rimozione del sacchetto portarifiuti ancorato ad appositi ganci posti sul telaio; inoltre dovrà essere inserita una serratura per l'apertura da parte degli addetti. Il contenitore sarà protetto da una lamiera curvata anch'essa ancorata ai fianchi.

RAL 8550 Grigio terra d'ombra

RAL 8015 Marrone

RAL 7015 Grigio

RAL 6009 Verde

Oppure altri colori su proposta del progettista ed approvati dagli organi preposti.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione del cestino sono il calcestruzzo con inerti a granulometria costante, l'acciaio per la struttura portante il vano raccogli rifiuti e per il telaio, l'alluminio per la cornice per contenere lo spazio pubblicitario. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture


Non è previsto l'ancoraggio al suolo.

Distanze

Le distanze da rispettarsi nella posa sono identificate nell'Abaco delle distanze.

Illuminazione

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.



Cestino porta rifiuti pubblicitario

Dimensione massima su di un lato uguale o minore di 0,7 m

Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di 1,4 m


Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Impianto di arredo urbano

Forma e colore

Questo manufatto è sostanzialmente costituito da quelli attualmente in uso nella Città di Ischia sul quale potrà essere inserito un telaio (da realizzarsi con il medesimo materiale e nella identica colorazione) destinato a supportare lo spazio pubblicitario costituito sostanzialmente da una lamiera in acciaio o da un pannello in materiale plastico.

Illuminazione

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.
Deve essere posto ad almeno 50 m. dalle fermate degli autobus.



Contenitore per la raccolta differenziata Dei rifiuti solidi urbani

Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di 1,4 m

Panchina pubblicitaria - Impianto di arredo urbano

Forma e colore

Le panchine sono caratterizzate da due fianchi sui quali viene ricavato un basso fondo per l'inserimento dello spazio pubblicitario. Ai fianchi sarà ancorata la struttura del telaio perimetrale della seduta. Al telaio saranno ancorati i nove listoni in legno di Iroko.

RAL 8550 Grigio terra d'ombra

RAL 7015 Grigio

RAL 6009 Verde

Oppure altri colori su proposta del progettista ed approvati dagli organi preposti.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione della panchina sono il calcestruzzo con inerti a granulometria costante per i fianchi, l'acciaio per la struttura portante, l'alluminio per la cornice per contenere lo spazio pubblicitario ed il legno di Iroko per la seduta. Questo deve essere sottoposto a trattamento di impregnazione in autoclave con sali protettivi.


Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture

L'ancoraggio al suolo avviene mediante angolari in acciaio posti internamente ai fianchi da imbullonarsi a zanche complete di perno filettato cementate.

Illuminazione

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.



Panchina

Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di 0,7 m

Sintesi delle misure massime ammissibili delle superfici espositive sugli impianti pubblici e privati .

Cartello

Dimensione massima su un lato uguale o minore di	6 m
Superficie massima sull'impianto uguale o minore di	36 mq

Tabella

Dimensione massima su un lato uguale o minore di	6 m
Superficie massima sull'impianto uguale o minore di	18 mq

Mega poster

La dimensione massima corrisponde alla superficie del fronte dell'edificio o del ponteggio posto su di un fronte dell'edificio.

Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di	120 m
---	-------

Pensilina

Dimensione massima di un lato uguale o minore di	2,8 m
Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di	11,2 m

Palina trasporto pubblico o altri servizi

Superficie massima sull'impianto uguale o minore di	1,4 mq
---	--------

Quadro informativo

Dimensione massima su di un lato uguale o minore di	3 m
Superficie massima sull'impianto uguale o minore di	18 mq

Transenna parapetonale pubblicitaria

Dimensione massima di un lato uguale o minore di	0,7 m
Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di	1,4 m

Cestino porta rifiuti pubblicitario

Dimensione massima su di un lato uguale o minore di	0,7 m
Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di	1,4 m

Contenitore per la raccolta differenziata

Dei rifiuti solidi urbani

Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di	1,4 m
---	-------

Panchina

Dimensione massima sull'impianto uguale o minore di	0,7 m
---	-------



REGOLAMENTO DI ESTETICA CITTADINA

PIANO DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

Insegne:
schemi tecnici - modelli di riferimento

Insegne frontali – Insegne a bandiera

INSEGNE

Forma e posizione

Le insegne degli esercizi commerciali possono essere distinte due categorie:

"F" *Frontali* - Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre il lato decorato o la scritta parallela al filo di costruzione e quindi all'asse viario.

"B" *Bandiera* - Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno dell'edificio sempre perpendicolarmente ad esso (e all'asse viario) e possono presentare una o due lati decorati, quindi leggibili da opposte direzioni.

Le due categorie sopra citate sono di seguito classificate per tipologia e posizione.

INSEGNE FRONTALI

Tipologie:

Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil

Bassorilievi, Sculture, Mosaici, Fregi, Graffiti

Plance, Targhe, Pannelli

Lettere singole

Posizione:

In aderenza

L'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata.



A distanza

L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.



Inclinata

L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso)



In spessore di muro

L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.



Interna

L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la sua superficie esterna arretrata rispetto al filo della facciata stessa.



INSEGNE A BANDIERA:

Tipologie:

Stendardi Fissi, Sculture, Trafori
Plance, Targhe, Pannelli
Lettere singole

Posizione:


Orizzontale

Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria)



Verticale

Si tratta di strutture a prevalente verticale




Appesa

Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.



A ponte

Si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.



Struttura

Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D. M. 12-02-82. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Materiali

A titolo esemplificativo si riportano alcuni materiali compatibili con l'edilizia storica, che sono da consigliarsi tuttavia anche per interventi in edilizia recente:

- il legno, con l'avvertenza che anche il suo trattamento gioca un ruolo importante (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
- la pietra e i marmi, possibilmente locali o assimilabili;
- i metalli: ottone, rame, bronzo, ferro e acciaio (non lucido);
- il vetro, con caratteri preferibilmente monocromatici;
- la pittura, purché non fosforescente.

Sono vietati per l'edilizia storica:

- i materiali plastici;
- l'alluminio anodizzato e le leghe leggere degradabili;
- insiemi complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici;
- tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

Criteri di collocazione

L'insegna deve essere collocata preferibilmente entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente). Sulle facciate che presentino decorazioni possono essere utilizzate solamente insegne a caratteri indipendenti. Le cornici in pietra e gli stipiti sono parte integrante delle aperture e non possono essere interrotte dall'insegna. Nelle lunette dei portici dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne. Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata. Eventuali tende, purché anch'esse integrate con il disegno di facciata, potranno recare richiami all'insegna principale, ma mai essere disseminati di scritte pubblicitarie; queste sono consentite esclusivamente nella fascia frontale disposta verticalmente. Le insegne di sagoma irregolare sono consentite unicamente per le tipologie a bandiera. E' consentito il posizionamento di insegne anche di sagoma irregolare nelle porzioni di facciata interposte fra le aperture, purché in aderenza e di superficie non superiore a 0,5 mq. Le insegne non possono in nessun caso cancellare il disegno di balconi e parti decorative, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari su balconi, ringhiere e parapetti.

E' consentita l'installazione di impianti sui tetti, salvo che nelle zone rosse, con i criteri di cui ai commi successivi.

Sui tetti la superficie pubblicitaria non deve superare in larghezza i limiti geometrici della facciata dell'edificio sottostante e non deve in altezza superare il limite massimo di mt. 4,00

Norme di installazione

Non sono ammesse insegne a bandiera all'interno nella zona ROSSA (Centro Storico) riportata nella planimetria facente parte integrante del presente Piano; non è ammessa, per la stessa area, una sporgenza delle insegne frontali superiore a 15 cm. Ed è preferibile l'utilizzazione di insegne a lettere separate.

Nelle altre zone sono consentiti impianti a bandiera con sporgenze di 1/5 della sede stradale ed altezza del lato inferiore di mt. 4,10 su strade senza marciapiede e mt. 2,40 su strade con marciapiede .

La sporgenza delle insegne frontali, nelle altre zone , non potrà superare i 15 cm. Su strade senza marciapiede ed i 25 cm. su strade con marciapiede .

modelli di riferimento – inserire qui

REGOLAMENTO DI ESTETICA CITTADINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizione di dehors
- Art. 3 - Elementi costitutivi
- Art. 4 - Disposizioni generali
- Art. 5 - Criteri generali di realizzazione
- Art. 6 - Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori)
- Art. 7 - Elementi di copertura (tipologie, materiali e colori)
- Art. 8 - Fioriere (tipologie materiali e colori)
- Art. 9 - Pubblicità su elementi componenti i dehors
- Art. 10 - Permessi autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 - Documentazione fotografica
- Art. 12 - Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali
- Art. 13 - Proroga dell'autorizzazione
- Art. 14 - Manutenzione dei dehors
- Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Misure ripristinatorie
- Art. 18 - Aree da sottoporre a progetti di valorizzazione commerciale
- Art. 19 - Disposizioni di rinvio
- Art. 20 - Canone
- Art. 21 - Norme finali e transitorie

Art. 1. Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la collocazione sul suolo pubblico, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia individuati come *dehors*, inerenti l'arredo urbano.

L'obiettivo è quello di potenziare le qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

Art. 2. Definizione di dehors

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per *dehors* si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

La temporaneità si intende riferita ad un periodo di durata complessiva non superiore a 330 giorni, calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 3. Elementi costitutivi

I vari elementi che compongono i *dehors* sono i seguenti:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) Pedane;
- d) Stufe ad irraggiamento;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie.

Gli elementi individuati alle lett. g), h) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lett. a), mentre gli elementi individuati alle lett. b), c), d), e), f) sono qualificati come strutture accessorie.

Art. 4. Disposizioni generali

4.1 Non è consentito occupare spazio e installare *dehors* in prossimità di intersezioni viarie. Qualora la distanza dall'intersezione sia inferiore a cinque metri, sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale. E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio che di norma non deve essere inferiore a metri due e comunque commisurato all'entità dei flussi pedonali. In nessun caso

dovrà essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. L'autorizzazione non potrà inoltre essere concessa qualora il dehors arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada.

4.2 Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire la visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a m. 3,5.

4.3 Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

4.4 Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

4.5 L'occupazione di suolo e la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso.

4.6 Nelle piazze che insistono nell'ambito della zona ROSSA (Centro Storico), l'occupazione di suolo per la collocazione dei dehors non potrà avere una profondità superiore al 25% del lato corto della piazza. Considerando la possibilità che i dehors possano installarsi su entrambi i lati della piazza, l'occupazione del suolo pubblico complessiva non potrà comunque avere una profondità superiore al 50% del lato corto della piazza.

4.7 Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare.

4.8 I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche, e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

4.9 Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors.

Art. 5. Criteri generali di realizzazione

Delimitazione dell'area

5.1 Nelle zone pedonali, specificatamente individuate come piazze, assi storici, non sono ammesse delimitazioni se non con finalità meramente protettiva e di arredo, comunque in forma non continua. Nelle zone carrabili non è comunque ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali.

Per motivi adeguatamente documentati di igiene o come protezione dai venti può essere collocata una barriera di altezza massima pari a cm. 180, costituita da un esile telaio in acciaio, satinato o verniciato a polveri di colore grafite o verde scuro o blu scuro, e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore.

Gli elementi di delimitazione dell'area del dehors, al di fuori delle zone pedonali, ad esclusione delle fioriere per uso di arredo e non di delimitazione, potranno essere autorizzati solo previa presentazione di adeguata documentazione tecnica di progetto nell'ambito della quale vengano indicate forma, dimensioni e colore dei vasi o delle fioriere, nonché il tipo delle essenze previste.

Pavimentazione dell'area

5.2 Nelle zone pedonali non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse. Nei casi ove non vi siano pavimentazioni di pregio, potranno essere consentite deroghe solo in presenza di dichiarazione tecnica che attesti che non vi siano altre soluzioni atte a garantire la sicurezza della struttura.

5.3 Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Le pedane saranno realizzate in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente.

5.4 Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

5.5 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

Illuminazione

5.6 L'impianto elettrico di illuminazione ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed alla legge 46/90. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Disposizioni aggiuntive

5.7 Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors, dovrà tenere conto delle soluzioni già adottate nella stessa piazza/strada, sempre che queste ultime siano conformi a quelle previste dal presente regolamento. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori delle coperture, arredi e fioriere.

5.8 Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

5.9 Le tipologie di strutture stagionali previste nell'ambito del "Piano di Riqualificazione urbana della zona portuale - Riva destra" costituiscono utili riferimenti ai quali conformarsi sia dal punto di vista delle forme che da quello dei materiali e delle modalità costruttive.

Art. 6. Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori)

Tavoli

6.1 I tavoli dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile, e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia con il contesto ambientale di riferimento, e con le eventuali coperture.

Nelle zone ROSSA e VERDE i tavoli potranno essere in acciaio inox, in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata, in legno. E' vietato l'uso di arredi in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design.

I colori dei tavoli in metallo dovranno preferibilmente essere scelti nella scala dei bianchi, dei grigi, dei blu scuri, dei verdi scuri, con finitura opaca semilucida o micacea. I piani potranno essere anche in materiale lapideo o in vetro.

I tavoli in legno saranno al naturale o tinteggiati in tonalità medio scure, escludendo ogni effetto rustico.

Nelle zone AZZURRA E GIALLA non ci sono particolari restrizioni all'impiego di materiali e colori, a condizione che questi ultimi siano scelti, in armonia con il contesto ambientale in cui si inseriscono, preferibilmente tra il grigio grafite medio, il verde scuro ed il blu scuro.

Sedie

6.2 Le sedie dovranno essere coordinate ai tavoli nei materiali, nei colori e nello stile ed avere forma e disegno quanto più lineare possibile.

Nelle zone ROSSA e VERDE è vietato l'uso di sedie in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design.

Art. 7. Elementi di copertura (tipologie, materiali e colori)

Tipologie

7.1 Ombrelloni: possono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

7.2 Tende a falda (a telo teso o pantalera): costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie e in prossimità degli edifici vincolati.

7.3 Tende a falda con montante: costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo.

Anche in questo caso, saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici, non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

L'impiego delle tende a falda con montante è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che nelle zone ROSSA e VERDE ed all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie.

7.4 Copertura a doppia falda: si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale di sostegno;
- 2) con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

L'impiego di coperture a doppia falda è consentito esclusivamente nella zona GIALLA.

7.5 Coperture a cappottina: si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- 2) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori.

L'impiego di coperture a cappottina con eventuale chiusura della testata, è consentito in tutto il territorio comunale, escluse le zone ROSSA e VERDE

7.6 Copertura a padiglione: si presenta, di massima, con due soluzioni:

- 1) con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
- 2) a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.

L'impiego di coperture a padiglione è consentito in tutto il territorio comunale.

7.7 Copertura a vela: costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse.

L'impiego di coperture a vela è consentito in tutto il territorio comunale.

7.8 Copertura a gazebo: con struttura in metallo e/o in legno, senza chiusure frontali o laterali.

L'impiego di coperture a gazebo è consentito in tutto il territorio comunale

Materiali e colori

7.9 Nelle zone ROSSA e VERDE le coperture devono avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale.

i sostegni metallici dovranno essere verniciati preferibilmente in colore grigio grafite medio, verde scuro o blu scuro

Il telo di copertura deve essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore ecru o con cromie scelte in sintonia con l'aspetto e il colore della facciata sulla quale la tenda è agganciata, nonché con quello degli edifici fronteggianti. In prossimità degli edifici vincolati sono consentiti solo teli in tinta unita di colore ecru.

E' escluso l'utilizzo di tessuti lucidi o PVC.

Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

7.10 Nelle zone AZZURRA e GIALLA la struttura può essere in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita o rigato, con bande larghe di dimensione uguale o maggiore di cm. 10, in colori tradizionali, favorendo la gamma dei verdi e dei blu nelle aree in prossimità, anche visiva, del mare, e la gamma delle terre dall'ecru al ruggine in prossimità, anche visiva, del paesaggio agrario.

E' importante ricercare un'armonia cromatica con gli edifici circostanti

Disposizioni aggiuntive

7.11 Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad una altezza inferiore a m. 2,10 dal piano di calpestio e devono essere arretrati dal filo del marciapiede.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio.

Art. 8. Fioriere

8.1 L'impiego di fioriere e di vasi ornamentali con forma cubica, parallelepipedica o cilindrica è ammesso in tutto il territorio comunale.

8.2 Nelle zone pedonali ricadenti negli ambiti A ed A1 non è consentito l'uso delle fioriere come elementi di delimitazione, ma esclusivamente come elementi di arredo, al fine di garantire una adeguata permeabilità dello spazio, con la collocazione, ad esempio, delle fioriere stesse agli angoli dell'area occupata dal dehors o ai lati degli accessi.

Non sono inoltre consentiti modelli troppo elaborati e con dimensione superiore a 1 metro di lunghezza.

8.3 Le fioriere o i vasi posti a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro.

8.4 Nelle piazze e negli assi storici, nei portici e nelle gallerie ricadenti nelle zone ROSSA e VERDE, le fioriere dovranno essere dello stesso tipo, adeguandosi eventualmente a quelle già installate nella stessa piazza o nella stessa strada.

8.5 Nelle zone AZZURRA e GIALLA le fioriere dovranno essere dello stesso tipo all'interno di ciascun parco e giardino individuato.

8.6 L'altezza massima delle fioriere non dovrà superare i 50 cm., tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, e l'altezza complessiva compresa l'essenza a dimora non dovrà superare i mt. 2,20.

Materiali e colori

8.7 Nelle zone ROSSA e VERDE i materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

-Terracotta;

Rame o ghisa al naturale;

-Legno trattato e tinto in tonalità medio scura, escludendo ogni effetto rustico.

Nelle zone ROSSA e VERDE non è consentito l'impiego di materiali plastici o di conglomerato cementizio.

8.8 Nella zona AZZURRA i materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

-Terracotta;

-Rame o ghisa al naturale;

-Legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con l'ambiente circostante.

8.9 Nella zona GIALLA i materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

-Terracotta;

-Rame o ghisa al naturale;

-Legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con l'ambiente circostante;

-Conglomerato cementizio con finitura in granulati lapidei.

In generale, il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

Disposizioni aggiuntive

8.10 Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere del tipo sempreverdi, (essenze consigliabili: alloro, pittosforo, viburno, aucuba, ilex aquifolium, Ionicere). Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, piante urticanti o tossiche.

8.11 Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate , né infestate da parassiti.

Art. 9. Pubblicità su elementi componenti i dehors

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari.

Art. 10. Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

10.1 La realizzazione dei dehors con i soli elementi di arredo (tavolini e sedie) senza pedana e/o copertura, o con sola copertura della tipologia di cui al precedente art 8 comma 1 (ombrelloni), è soggetta a provvedimento autorizzativo per l'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo comma 3.

10.2 La realizzazione dei dehors mediante strutture prefabbricate con o senza elementi di copertura è soggetta a provvedimento per l' autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche previo nulla osta del Servizio gestione Edilizia privata. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo comma 4.

11.3 La domanda in bollo - indirizzata all' Ufficio Tecnico del Comune di Ischia - relativa alla realizzazione di dehors di cui al comma 1, deve contenere:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata (non superiore a 330 giorni) e relativa superficie.

La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a - planimetria aerofotogrammetrica per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal dehors, con le relative dimensioni e la disposizione

degli arredi (tavoli e sedute);

b - documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere collocato;

c - documentazione che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi di arredo prescelto;

d - nullaosta del proprietario o dell'amministratore qualora il dehors venga posto a meno di due metri dall'edificio o su area privata con servitù di passaggio, e dei titolari degli esercizi adiacenti se l'area per la quale si chiede l'occupazione sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;

e- atto di impegno contenente le seguenti condizioni:

- 1) impegno alla rimozione del dehors alla scadenza dell'autorizzazione;

- 2) impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
- 3) impegno alla adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
- 4) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione).

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui sopra, è fissato in 30 giorni.

10.4 La domanda in bollo indirizzata al Comune di Ischia - Ufficio Tecnico, relativa alla realizzazione di dehors di cui al comma 2 deve contenere:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata (non superiore a 330 giorni) e relativa superficie.

La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

a) progetto contenente:

- planimetria aerofotogrammetrica;
- planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata (indicazione delle quote planovolumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici) con l'indicazione dell'area occupata dal dehors, mediante tratteggio o retino non coprente con le relative dimensioni;
- pianta, sezione, prospetti in scala 1:50 e particolari in scala 1:10 idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte ed estesi all'edificio fronteggiante; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) la pianta deve riportare la disposizione degli arredi (tavoli e sedute, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura);
- 2) la sezione deve riportare le altezze del manufatto ed il profilo della pavimentazione esistente;
- 3) i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto ed i riferimenti alla composizione di facciata dell'edificio adiacente;
- 4) i particolari devono illustrare gli elementi decorativi, i materiali, le rifiniture, i colori e le essenze arbustive;

b) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

c) documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere inserito;

d) campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni;

e) documentazione a colori dell'arredo prescelto;

f) nullaosta del proprietario (o dell'amministratore) qualora la struttura venga posta a meno di due metri dall'edificio o su area privata con servitù di uso pubblico, e dei titolari degli esercizi adiacenti se l'area occupata sconfinava nei tratti fronteggianti questi ultimi;

- g) asseverazione in merito alla idoneità statica della struttura del dehors;
- h) autocertificazione che attesti la disponibilità di servizi igienici;
- i) atto d'impegno contenente le seguenti condizioni:
- 1) impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - 2) obbligo di adeguata e costante manutenzione dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
 - 3) obbligo, nel caso di siepi con essenze arbustive a foglia caduca, di rimuovere i vasi durante il periodo invernale tra il 1° novembre ed il 1° Aprile;
 - 4) impegno alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
 - 5) impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
 - 6) impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;
 - 7) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione).
- 6) Gli elaborati di cui alle lettere
- 7) a), b) e g) del comma 4 del presente articolo devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione.
- 6) In caso di riproposizione di domanda ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione - in calce all'istanza - del titolare dell'esercizio di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata fatto salvo l'obbligo di presentare la documentazione fotografica (almeno due foto a colori del dehors realizzato).
- 7) L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici) per il dehors viene concessa per un periodo massimo di 330 giorni.
- Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è fissato in 60 giorni.

Art. 11. Documentazione fotografica

Entro 30 giorni dalla data di installazione del dehors nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11 deve essere consegnata al Comune di Ischia - Ufficio Tecnico, a pena della revoca del provvedimento autorizzatorio, in duplice copia, la documentazione fotografica degli elementi installati.

Art. 12. Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali

12.1 Nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità;
- Servizio Demanio;
- Servizio Verde pubblico (nel caso in cui la richiesta interessi aree verdi).

12.2 Nei casi previsti dall'art. 10, comma 2, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato anche al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale oltre a quelli previsti al comma precedente.

Art. 13. Proroga dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere prorogata previa presentazione, almeno 30 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo; resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 330 giorni dell'anno solare.

Art. 14. Manutenzione dei dehors

14.1 I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

14.2 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma va in ogni caso preventivamente segnalata almeno gg. 30 prima della sostituzione al competente ufficio Tecnico comunale.

Art. 15. Revoca dell'autorizzazione

15.1 La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

15.2 La concessione va altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.

Art. 16. Sanzioni

16.1 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 100 fino ad un massimo di Euro 516,45.

16.2 Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o della attività commerciale, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.

16.3 Salva l'applicazione della disciplina, contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge n°689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

16.4 Nel caso in cui una medesima violazione sia reiterata più volte nel corso dell'anno solare, il Comune, per le prime due violazioni irroga una sanzione pecuniaria, alla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, sospende l'utilizzazione del dehors.

16.5 In ogni caso qualora l'intervento sia realizzato in modo difforme, o gli spazi siano destinati ad uso diverso da quello di dehors, fatte salve le sanzioni di legge, vige l'obbligo di rimessa in pristino dei manufatti secondo quanto assentito nel permesso di occupazione del suolo pubblico.

Art. 17. Misure ripristinatorie

17.1 L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione all'Ufficio Tecnico del Comune. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Ufficio Tecnico emetterà un atto di diffida per intimare la rimozione delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio, entro il tempo fissato non provvedesse al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

17.2 Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del corpo di Polizia Municipale del Comune. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Art. 18. Aree da sottoporre a progetti di valorizzazione commerciale

18.1 E facoltà dell'Amministrazione comunale - nell'obiettivo di migliorare la qualità della rete commerciale - predisporre, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, progetti di valorizzazione commerciale. In tali Progetti l'Amministrazione comunale determina per le diverse zone le prescrizioni tecniche per l'installazione dei dehors. I titolari delle attività

aventi sede nell'area di un Progetto approvato dovranno attenersi a quanto indicato nello stesso.

18.2 Per le concessioni relative a dehors ubicati nell'ambito delle aree disciplinate da Progetti di valorizzazione commerciale si applicano le prescrizioni previste dai medesimi.

18.3 Le specifiche norme attuative dei predetti Progetti possono prevedere modifiche alle prescrizioni del presente Regolamento.

Tali modifiche riguardano le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, di cui al precedente art. 3.

Art. 19. Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio ai vigenti Regolamenti comunali in materia di Polizia urbana, Sanità, Occupazione del suolo pubblico, Edilizia, al Piano del Colore e al Codice della Strada, nonché al Piano di zonizzazione acustica.

Art. 20. Canone

20.1 L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione e la localizzazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico il cui canone sarà fissato con deliberazione che verrà adottata dalla Giunta Municipale.

20.2 L'occupazione nelle aree attrezzate alla sosta è soggetta a maggiorazione del canone, nella misura del doppio rispetto alla tariffa che sarà fissata con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 21. Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previsti dovranno adeguare le strutture secondo quanto previsto dal presente Regolamento entro il 31 Dicembre 2008.